

# LA TUTELA DELLO SPORT NELLA COSTITUZIONE: UN ALIBI PER LA FUGA DELLA POLITICA DALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ

**È falsa convinzione, smentita dai fatti, che sia necessario cambiare la Costituzione, rimasta inalterata dal 1948. Nel nuovo secolo sono state approvate ben dieci riforme costituzionali**

**Francesco Pallante**

«La Costituzione non è un tabù»; «provare a cambiarla non è blasfemo»; «basta con la retorica della più bella del mondo»; «è ora di aggiornarla per renderla più funzionale e al passo coi tempi»; «non è accettabile che quella della Costituzione sia una riforma impossibile». Quante volte abbiamo letto o sentito parole simili a queste?

Il messaggio retrostante è che un circoscritto gruppo di veneratori della Costituzione, arroccati intorno alla convinzione che qualsiasi ritocco ne minerebbe la perfezione, fanno blocco conservativo contro i riformisti, impedendo al Paese di avere una Carta costituzionale adeguata alle sue reali esigenze.

Si tratta di una convinzione ricorrente nel dibattito politico, oramai piuttosto diffusa anche presso l'opinione pubblica. **Eppure, è una convinzione falsa, smentita dai fatti.** A partire dall'espressione «la più bella del mondo»: una frase che non è mai stata usata come argomento dagli oppositori delle riforme proposte negli ultimi anni, ma che è stata più volte ripetuta da Roberto Benigni (noto sostenitore della riforma Renzi) e apposta come titolo a un proprio libro da Walter Veltroni (noto sostenitore di tutte le riforme). **Soprattutto, si tratta di una convinzione falsa, smentita dai fatti, se solo, andando oltre la propaganda, si considera che nel nuovo secolo sono state approvate ben dieci riforme costituzionali e che addirittura quattro si sono susseguite negli ultimi quattro anni: una all'anno. Davvero cambiare la Costituzione è un'impresa impossibile?**

La verità è che, da quando la Costituzione è entrata in vigore, nel 1948, si sono finora succeduti ventidue interventi di riscrittura del suo testo, tramite i quali sono stati rinnovati cinquanta articoli della Carta fondamentale (oltre a due disposizioni transitorie e finali), cinque dei quali del tutto abrogati: ragion per cui oggi, pur avendo mantenuto la numerazione che arriva a centotrentanove articoli, quelli che realmente compongono la Carta sono solamente centotrentaquattro. Cinquanta articoli modificati su un totale di centotrentanove originari: **significa che ad aver subito modifiche è stato oltre un terzo della Costituzione.**

Ultima, recentissima, riforma è quella con cui, nel settembre del 2023, è stato modificato l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo alla disposizione costituzionale sul diritto all'istruzione un comma finale che così recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività

sportiva in tutte le sue forme». Non che prima il testo costituzionale fosse del tutto privo di riferimenti allo sport, dal momento che nel 2001, con la riforma delle competenze regionali, era stata attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni la materia «ordinamento sportivo» (art. 117, co. 3, Cost.). **Ma è chiaro che la modifica da ultimo intervenuta attribuisce all'attività sportiva un rilievo inedito, collocandola, accanto alla famiglia, alla salute e all'istruzione, tra i beni costitutivi dei rapporti etico-sociali che devono intercorrere tra i cittadini italiani.**

Merita, in proposito, svolgere due considerazioni.

Anzitutto, è da sottolineare come già i costituenti si fossero posti la domanda se includere o meno lo sport tra le attività meritevoli di tutela costituzionale. Erano, naturalmente, ben consapevoli del valore benefico per la salute, nonché del significato educativo e sociale dell'attività sportiva, ma avevano altresì ben fresca nella memoria la politica fascista volta a «fare dello sport una preparazione per la guerra», avendo per obiettivo «che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa»: parole pronunciate dal comunista Giuliano Pajetta (fratello di Gian Carlo) nella seduta plenaria del 19 aprile 1947. A prevalere in sede costituente fu, insomma, la volontà di prendere le distanze dal fascismo anche con riguardo a questo profilo, evitando ogni possibile richiamo, anche indiretto, a esperienze del recente passato come quelle dei fasci giovanili di combattimento, dell'opera nazionale balilla e della gioventù italiana del littorio.

Ed è proprio questa consapevolezza dei costituenti di allora a gettare – seconda considerazione – una luce opaca sulla scelta dei riformatori di oggi. Quando, già nella

*È falsa convinzione, smentita dai fatti, che sia necessario cambiare la Costituzione, rimasta inalterata dal 1948. Nel nuovo secolo sono state approvate ben dieci riforme costituzionali: cinquanta articoli modificati su un totale di centotrentanove originari: significa che ad aver subito modifiche è stato oltre un terzo della Costituzione. La modifica da ultimo intervenuta attribuisce all'attività sportiva un rilievo inedito, collocandola, accanto alla famiglia, alla salute e all'istruzione, tra i beni costitutivi dei rapporti etico-sociali che devono intercorrere tra i cittadini italiani*



precedente legislatura, si iniziò a discutere dell'inserimento della tutela dell'attività sportiva nella Costituzione, furono poste sul tavolo tre differenti opzioni: intervenire sull'articolo 9, sull'articolo 32 o sull'articolo 33. La prima era, francamente, bislacca. L'articolo 9 tutela la ricerca scientifica e tecnica, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico e, dal 2022, l'ambiente: come avrebbe potuto lo sport inserirsi armonicamente in questo già articolato quadro è davvero difficile comprenderlo. La verità – rivelatrice dell'attitudine spregiudicata con cui oramai s'interviene sulla Carta fondamentale – è che si voleva approfittare della revisione in atto, volta a introdurre la tutela dell'ambiente, per «agganciarvi», come fosse un vagone a un convoglio ferroviario, anche la tutela dello sport.

Le altre due opzioni erano più credibili, ma foriere di ben diversi significati: **enfaticizzare il legame tra attività fisica e salute, nel caso dell'articolo 32; tra attività fisica e istruzione, nel caso dell'articolo 33.** Tanto più che, parlando di valorizzazione «dell'attività sportiva in tutte le sue forme», la novella costituzionale non si riferisce solamente allo sport agonistico, ma si allarga a ricomprendere l'attività dilettantistica e amatoriale, sia essa svolta nell'ambito di strutture organizzate o meno. **L'essere fisicamente attivi è, dunque, un valore**

Continua a pag. 7



## FRANCESCO PALLANTE

È professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Torino. Si interessa di fondamento di validità delle Costituzioni, processi costituenti, interpretazione del diritto, diritto non scritto, rapporto tra diritti sociali e vincoli finanziari, diritto regionale. Oltre ad articoli scientifici su questi temi, ha pubblicato: Francesco Pallante, *Il neoistituzionalismo nel pensiero giuridico contemporaneo* (Jovene 2008); Gustavo Zagrebelsky, Valeria Marcenò, Francesco Pallante, *Lineamenti di Diritto costituzionale* (Le Monnier 2014); Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante, *Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali* (Laterza 2016); *Contro la democrazia diretta*, Einaudi, (2020). Scrive per il Manifesto e collabora al Blog, *Volere la luna* [www.volerealuna.it](http://www.volerealuna.it).